

# Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 – “SOSTEGNI-BIS”

## Le principali novità fiscali



Pubblicata sulla G.U. n.176 del 24 luglio 2021, la legge di conversione n.106/2021 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio scorso, detto anche Decreto Sostegni-bis. Di seguito si riportano le principali novità fiscali contenute nella legge di conversione esposte in ordine per articolo.

## Contributo a fondo perduto

---

Articolo 1, commi da 30-bis a 30-quater

- un contributo a fondo perduto «**alternativo**» riservato a chi ha registrato una riduzione di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. È escluso chi ha superato i 10 milioni di euro di ricavi nel periodo d'imposta 2019 (il secondo precedente all'anno di entrata in vigore del Sostegni-bis). Il contributo alternativo sarà calcolato sempre in percentuale sul calo di fatturato mensile e con quote calanti al crescere dei ricavi, ma con percentuali maggiorate per chi non ha percepito il contributo previsto dal DI Sostegni-1 (si va da un massimo del 90% a un minimo del 10%) – scadenza 02 settembre 2021
- un contributo a **conguaglio** che sarà disciplinato con un Dm del Mef (soggetto ad approvazione della commissione Ue) e che spetterà a patto che ci sia stato un peggioramento di una certa percentuale del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Le Entrate dovranno definire i dettagli applicativi ma fin d'ora si dice che il contributo sarà defalcato delle somme già percepite e - comunque - sarà subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 entro il prossimo 10 settembre;

## Modifica dei termini di versamento

---

Articolo 1-sexies

Differimento al **31 agosto 2021** del termine "finale" di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, affidate all'Agente della riscossione, derivanti da:

- cartelle di pagamento,
- avvisi di addebito
- e avvisi di accertamento

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 settembre 2021**.

## Sospensione attività di notifica e pignoramenti

---

- Sospensione fino al **31 agosto 2021** delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle **procedure di riscossione, cautelari ed esecutive**, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
- Sono altresì sospesi fino al **31 agosto** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (**19/5/2020**), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal **1° settembre 2021**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito)

### Definizione agevolata

---

#### Scadenza pagamenti rate 2020

Rimodulazione del termine “**ultimo**” per il pagamento delle **rate in scadenza nel 2020** relative alla "Rottamazione-ter", al "Saldo e stralcio" e alla "Definizione agevolata delle risorse UE".

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il **mancato, insufficiente o tardivo versamento** di quelle in scadenza per l'anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

- **31 luglio 2021**, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);
- **31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- **30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- **31 ottobre 2021**, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

## Scadenza pagamenti rate 2021

Differimento al **30 novembre 2021** del termine “**ultimo**” per il pagamento delle **rate in scadenza nel 2021** relative alla “**Rottamazione-ter**”, al “**Saldo e stralcio**” e alla “**Definizione agevolata delle risorse UE**”.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, il **mancato, insufficiente o tardivo versamento** delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il **30 novembre 2021**. Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza** di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Entro il **30 novembre 2021**, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Resta confermata la scadenza del **30 novembre 2021** per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “**Rottamazione-ter**” e della “**Definizione agevolata delle risorse UE**”.

## Saldo e stralcio dei debiti non superiori a 5.000 euro

L’art. 4, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti d’importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021), non superiore a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate (ossia, nella rottamazione-ter e nel saldo e stralcio).

La soglia di 5.000 euro è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione.

La sanatoria è destinata ai contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, hanno percepito un **reddito imponibile non superiore a 30.000 euro**.

Nell’ambito di operatività del saldo e stralcio di cui all’art. 4, D.L. n. 41/2021, **rientrano anche i debiti che possono essere stati ricompresi nella rottamazione-ter e nel saldo e stralcio**, per i quali i contribuenti sono tenuti a riprendere il versamento delle relative rate a partire dal 31° luglio 2021.

Di conseguenza, i soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione delle somme dovute per tali definizioni agevolate ed in relazione agli stessi carichi possono beneficiare del saldo e stralcio previsto dal “Decreto Sostegni”, **devono richiedere il ricalcolo del debito, al fine di escludere i debiti d’importo fino a 5.000 euro dalle somme dovute per la rottamazione-ter ed il saldo e stralcio**.

## Credito d'imposta commissioni bancarie, POS e registratori telematici

---

In sede di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", è stato previsto:

- **l'incremento al 100% del credito d'imposta sulle commissioni bancarie**, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso consumatori finali e adottano strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici o agli strumenti di pagamento evoluto;
- **il riconoscimento di un credito d'imposta, entro un massimo di 160 euro**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso consumatori finali e che, nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (il credito opera anche sulle spese di convenzionamento e su quelle per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti).

## Proroga del credito d'imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto di azienda

---

Articolo 4

La disposizione principale prevede la proroga al 31 luglio 2021 del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell'abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

**Invariato l'ammontare del contributo che ricordiamo essere per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali:**

- del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- del 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;

Ai soggetti indicati non si applica quanto disposto dal comma 5 del citato articolo 28, che dispone che per fruire del credito d'imposta è necessario che i beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

## Esenzione dal versamento dell'IMU per proprietari locatori

---

Articolo 4-ter

Non è dovuta l'IMU nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. Non è altresì dovuta l'IMU per il 2021 nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti che risultano essere destinatari dell'agevolazione in commento hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021, che è stata versata entro il 16 giugno 2021.

## Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

Articolo 9-ter

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli Isa o che presentano causa di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché a quelli che applicano il regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Dpr 917/1986

## Rivalutazione partecipazioni e terreni

Articolo 14, comma 4-bis

Attraverso modifiche al comma 2, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, come successivamente modificato, con riferimento alla possibilità, per le persone fisiche, di rivalutare partecipazioni, qualificate e non, purché non riferite a società quotate, e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, le imposte sostitutive dovute per la predetta rivalutazione possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021, e non quindi, come precedentemente previsto, fino al 30 giugno 2021. Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2021, sempre rispetto al previgente 30 giugno 2021.

## IVA ridotta per la cessione di animali vivi e per attività venatoria

Articolo 18 bis

Attraverso una norma di interpretazione autentica della norma di cui al numero 4), della parte I, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 e di cui al numero 7), della parte III della medesima Tabella A, viene disposto che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura, fino al 31 dicembre 2021.

## Credito d'imposta alle imprese per la formazione professionale dei dipendenti

---

Articolo 48-bis

Viene riconosciuto un credito d'Imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di atto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. E' necessario un decreto attuativo.

## Contributo a fondo perduto per birrifici artigianali

---

Articolo 68-quater

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale in misura pari a 0,23 euro a litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente. Sono messi a disposizione 10 milioni di euro per l'anno 2021.

## Pagamenti delle PA superiori a 5 mila euro

---

Sospensione dall'8 marzo 2020 al **31 agosto 2021** delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48 bis del DPR 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.